Si avverte che gli atti presentati nel corso della lezione sono stati redatti allo scopo esclusivo di agevolare la comprensione degli istituti processuali trattati e dell'attività processuale che verrà simulata. Pertanto, la fattispecie che si prospetta è di pura fantasia e le eventuali corrispondenze con controversie reali sono puramente casuali

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Tizio, residente a Milano, in Piazza Duomo 1, C.F. XYZ, rappresentato e difeso dall'avv. Giustino in forza di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo con studio in Milano, Piazza Duomo 2, espone quanto segue:

FATTO

- 1. Nel mese di marzo 2011, il sig. Tizio si recava presso la concessionaria Alfa s.r.l. di Milano, via di città 1, in quanto interessato all'acquisto di una vettura del tipo SUV. L'interesse dell'attore nei confronti di detta Casa automobilistica era mosso anche dalle caratteristiche delle automobili prodotte dalla stessa, note soprattutto per le avanzate soluzioni tecniche in termini di sicurezza attiva e passiva. La Casa automobilistica citata è infatti l'unica in Italia che può "vantare" di produrre solo autovetture munite di trazione integrale.
- 2. Nel corso dell'incontro presso la concessionaria convenuta, il venditore incaricato descriveva approfonditamente le caratteristiche dell'automobile in questione e consegnava al potenziale acquirente due *depliant* illustrativi recanti, tra l'altro, l'elenco degli equipaggiamenti di serie di cui era dotato il modello di vettura di interesse dell'esponente. Preso atto dell'effettivo interesse per l'acquisto di un SUV da parte del potenziale acquirente, il venditore proponeva quindi al sig. Tizio la possibilità di sottoscrivere un contratto di acquisto avente ad oggetto vuoi la stessa vettura, nuova, vuoi di acquistare la stessa vettura del tipo prescelto a "Km 0".
- 3. Detta ultima automobile veniva offerta al sig. Tizio a un prezzo ap-

parentemente conveniente perché comprensivo di alcuni importanti accessori a pagamento (antifurto volumetrico, sensori di distanza per il parcheggio...) e, soprattutto, perché sarebbe stata consegnata allo stesso poco tempo dopo la sottoscrizione del contratto (si consideri che per la consegna di una analoga vettura nuova sono normalmente necessari alcuni mesi).

- 4. Il sig. Tizio, che nel frattempo aveva preso conoscenza delle caratteristiche del veicolo per mezzo della documentazione consegnatagli, chiedeva al venditore se la specifica vettura propostagli a "Km 0" avesse le stesse caratteristiche di quella "nuova", così come descritta e pubblicizzata nei depliant.
- 5. Il venditore, da parte sua, confermava che la vettura a km 0 proposta al sig. Tizio era del tutto simile alle vetture di nuova produzione, come descritte nel materiale illustrativo. Ad ulteriore conferma di quanto dedotto, il venditore precisava che l'autovettura in questione era in vendita dal dicembre 2010 e che l'automobile offerta al sig. Tizio era stata immatricolata il 13 gennaio 2011.

Dunque, lo specifico veicolo non poteva che essere dell'ultima "serie" ed, in conseguenza, del tutto conforme al materiale illustrativo della Casa madre.

- 6. Il venditore, sig. Caio, proponeva quindi all'odierno attore di compiere un breve tragitto, per le vie di Milano, a bordo di un SUV disponibile presso il concessionario.
- 7. Sulla base di tutto quanto precede e confidando nella correttezza delle informazioni ricevute, il sig. Tizio decideva di acquistare l'auto a "Km 0" propostagli dal venditore per conto della concessionaria. In data 8 aprile 2011 veniva così sottoscritto tra le parti il contratto di compravendita.
- 8. Poco dopo aver ritirato il veicolo, il sig. Tizio si rendeva conto, uti-

lizzando la vettura su di un percorso stradale particolarmente impegnativo, che la stessa presentava un comportamento dinamico (in termini di stabilità) diverso da quello descritto dal venditore, nonché da quello risultante nell'allegato materiale illustrativo.

- 9. L'acquirente comunicava immediatamente quanto sopra al venditore, il quale "giustificava" l'inconveniente precisando, per la prima volta, che la specifica vettura venduta al sig. Tizio era in realtà sprovvista del sistema di controllo della trazione "CruiseControl".
- 10. A fronte delle contestazioni formulate dall'attore, il concessionario persisteva nel negare qualsiasi responsabilità in ordine all'accaduto, trattandosi in particolare di vettura "usata" e dunque "vista e piaciuta", pur riconoscendo, nella comunicazione del 18 maggio 2011, che la vettura de qua era sprovvista del sistema di sicurezza in quanto "appartiene ad una serie speciale, importata dal Giappone nel 2010".
- 11. Il sig. Tizio decideva pertanto di rivolgersi allo scrivente legale, il quale, nella comunicazione trasmessa a controparte e in data 1 giugno 2011, faceva rilevare il diritto del sig. Tizio ai rimedi concessi al consumatore in forza dell'art. 130, D. Lgs. n. 206/2005, secondo cui "in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, [...] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]".
- 12. In riscontro, la concessionaria Alfa s.r.l., per mezzo del proprio legale, con comunicazione del 10 giugno 2011, negava ogni propria responsabilità, limitandosi ad eccepire l'infondatezza di ogni pretesa dell'acquirente.

Dalla narrazione delle suesposte circostanze di fatto risulta evidente l'inadempimento contrattuale e la responsabilità della convenuta, così come confermato dalle seguenti motivazioni in

DIRITTO

A. DELLA GARANZIA DI CONFORMITA' NEL D. LGS. 206/2005

L'intera disciplina della vendita di beni di consumo e della tutela del consumatore è oggi regolata dal D. Lgs. 206/2005.

Si osserva che il sig. Tizio, attore nell'odierno procedimento, rientra a pieno titolo nella nozione di "consumatore" in quanto egli ha acquistato il veicolo per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, così rientrando nell'ambito di applicazione della predetta normativa.

Ciò premesso, si rammenta che il bene di consumo oggetto di vendita è conforme al contratto ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. 206/2005. solo se è *idoneo* all'uso cui serve quel tipo di beni, *conforme alla descrizione* e caratterizzato da qualità e prestazioni che è lecito aspettarsi da un bene di tale natura.

Per effetto della introduzione della nuova disciplina in parola, non è più necessario individuare esattamente la figura sotto la quale catalogare la difformità, dovendo solo il compratore dimostrare la difformità del bene rispetto al contratto.

Inoltre, la pubblicità, attraverso cui è presentato il bene, acquista rilevanza non solo orientando le scelte del consumatore, ma anche dal punto di vista della disciplina del rapporto negoziale tra venditore e acquirente consumatore, "così da far sorgere in capo al contraente l'obbligo di adempiere in modo conforme". Stessa rilevanza è rivestita dalle dichiarazioni del venditore sulle caratteristiche specifiche del bene.

Da ultimo, si consideri che il terzo comma dell'art. 129 D. Lgs. 206/2005 presume conforme il bene se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore è a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo.

B. LA DIFFORMITA' DEL BENE NEL CASO IN ESAME

Venendo all'analisi della fattispecie che ci occupa, si consideri innanzi tutto che non ha alcuna rilevanza che il bene compravenduto sia nuovo oppure usato. Inoltre, la vettura acquistata dal sig. Tizio è una cosiddetta "Km 0", ossia una vettura immatricolata, ma che non è ancora stata usata su strada.

Ciò premesso, si consideri ora l'incontestabile e documentata difformità tra quanto presentato al compratore e il bene in effetti venduto allo stesso, come risulta dai depliant illustrativi consegnati dal venditore al sig. Tizio, nei quali risulta chiaramente indicato che il sistema di sicurezza CruiseControl è di serie sulla vettura in parola. Inoltre, la stessa Casa costruttrice pubblicizza la propria vettura come dotata del sistema CruiseControl, soffermandosi sulla peculiarità e rilevanza del medesimo.

Appare dunque di tutta evidenza e incontestabile che il bene presentato dalla concessionaria Alfa s.r.l. al sig. Tizio è difforme da quello venduto allo stesso consumatore.

C. DELLA RILEVABILITA' DELLA DIFFORMITA' DA PARTE DEL COMPRATORE.

Tenendo in conto quanto dispone il terzo comma dell'articolo 129 D. Lgs. 206/2005, si consideri che il sig. Tizio non avrebbe mai potuto rendersi autonomamente conto della mancanza del sistema di sicurezza di cui si tratta. In proposito, va ribadito che il consumatore ha esplicitamente richiesto all'incaricato venditore se la vettura propostagli fosse identica a quella "nuova", ricevendo una inequivocabile risposta affermativa.

Si ricorda che, dopo aver ricevuto notizia delle lamentele del sig. Tizio, il venditore ha addirittura sostenuto di esser venuto a sapere che le vetture nuove fossero dotate del sistema di sicurezza in questione solo successivamente alla vendita della vettura.

Per di più, il sistema di sicurezza CruiseControl è un meccanismo alloggiato nella centralina elettronica che opera in condizioni di emergenza, regolando autonomamente la forza motrice e quella frenante di ogni singola ruota. E' dunque pressoché impossibile verificarne la presenza su una vettura in fase statica.

Si osservi anche che, anche con una prova dinamica dell'auto di pochi minuti, è impossibile rendersi conto della presenza del controllo della trazione perché sarebbe necessario raggiungere accelerazioni laterali tali da mettere in crisi l'assetto dell'auto effettuando manovre di emergenza, ovviamente impossibili da eseguire nel rispetto del Codice della Strada per le vie di Milano.

D. DEI RIMEDI CONCESSI AL COMPRATORE

Attesa la sussistenza, nel caso in parola, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione della normativa preposta alla tutela del consumatore in caso di difetto di conformità del bene venduto, è necessario ripercorrere brevemente i rimedi riconosciuti al sig. Tizio dal Codice civile. Il secondo comma dell'art. 130, D. Lgs. 206/2005, dispone che "in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione [...] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]". E' stato escluso che il venditore possa addurre impossibilità di carattere soggettivo in ordine alla richiesta di riparazione o sostituzione.

A fronte del rifiuto da parte del concessionario a procedere alla sostituzione del bene, non resta dunque all'attore che richiedere la riduzione del prezzo, e in subordine, la risoluzione del contratto.

Ai fini della predetta riduzione del prezzo, si dovrà innanzi tutto tenere conto dell'importanza del sistema di sicurezza, con conseguente rilevante perdita di valore dell'automobile di cui si tratta, anche sul mercato dell'usato. Appare dunque giustificato quantificare la riduzione di prezzo spettante al sig. Tizio nella somma di almeno € 9.187,50 (25% del prezzo di vendita), con riserva di indicare un diverso importo alla luce degli accertamenti tecnici che verranno eventualmente eseguiti in corso di causa.

Tutto ciò premesso e considerato, il sig. Tizio, *ut supra* rappresentato e difeso, riservata ogni ulteriore e più opportuna deduzione, istanza e produzione, anche istruttoria,

CITA

la <u>Alfa s.r.l.</u>, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via di città n. 1, a comparire avanti il Tribunale di Milano per l'udienza che si terrà in data <u>28 gennaio 2012</u>, con invito a costituirsi in giudizio, dinanzi alla Sezione e al Giudice che saranno designati, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione,

<u>In via principale</u>:

- previo accertamento della difformità della vettura SUV, venduta al sig. Tizio rispetto a quella presentata e pubblicizzata allo stesso da parte del venditore, condannare la società Alfa s.r.l. al pagamento dell'importo di € 9.187,50, ovvero del diverso importo che sarà accerta-

to in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo *ex* art. 130 D. Lgs. 206/2005;

- condannare la società Alfa sr.l. al risarcimento del danno cagionato al sig. Tizio in ragione di almeno € 5.000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.

In via subordinata:

- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società Alfa s.r.l. alla restituzione del prezzo di € 36.750,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato al sig. Tizio in ragione di almeno € 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.

In via istruttoria:

- previa eventuale ammissione di CTU (laddove fosse ritenuta opportuna dal Giudicante), si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per interpello e testi:
 - 1. Vero che, nel marzo 2011, il sig. Tizio si è recato presso la sede della concessionaria Alfa s.r.l. perché interessato ad acquistare una vettura SUV;
 - 2. Vero che, nell'occasione, l'attore ha incontrato l'incaricato del venditore sig. Caio, il quale gli ha consegnato i depliant illustrativi della vettura in parola;
 - 3. Vero che, su esplicita domanda del sig. Tizio, il venditore ha confermato che la vettura acquistata dallo stesso aveva le medesime caratteristiche di una vettura "nuova".

Si indica come teste su tutti i capitoli di prova il sig. Caio, presso Alfa s.r.l. nonché la sig.ra Mevia ed il sig. Curzio (coniuge e figlio dell'odierno attore), residenti in Piazza Duomo 1, Milano.

Con riserva di formulare ulteriori istanze e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle deduzioni *ex adverso* formulate. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Giudizio.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Milano, lì 23 settembre 2011

(avv. Giustino)

Procura alle liti																																																																		
٠.		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•					•	•				•	•	•		•	•	•				•	•	•					•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	••	•	•	• •	•	•	,
••	••	•	••	•	••	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	 	•	•	•		•	•	•	• •	•	•	•	• •		•	•	•	• •	••	•	•	• •		•	
••	••	•					•									•	•	•					•			•	•	•	•		•		•			•	•	•	•	•		 	•		•			•	•			•		• •					• •							